Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/542

9.6.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/542 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2026

che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi ([1]), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/287 stabilisce disposizioni per l'attuazione di clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali contenuti in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione e uno o più paesi terzi di cui all'allegato dello stesso regolamento. Le disposizioni del regolamento (UE) 2019/287 si applicano fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute in detti accordi commerciali, ove tali disposizioni non siano conformi al suddetto regolamento. Le disposizioni specifiche in questione contenute in alcuni accordi commerciali sono elencate nell'allegato del regolamento (UE) 2019/287.

(2) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ([2]), nella versione modificata dalla decisione n. 3/2025 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio» ([3]), («accordo»), non è elencato nell'allegato del regolamento (UE) 2019/287 e contiene talune disposizioni sui meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali nei confronti di alcuni prodotti, non conformi al regolamento (UE) 2019/287. È pertanto opportuno inserire un riferimento all'accordo e alle sue disposizioni specifiche nell'allegato del regolamento (UE) 2019/287.

(3) A norma dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo, l'UE e l'Ucraina hanno concordato di estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi bilaterali. Esse hanno inoltre concordato meccanismi specifici per quanto riguarda le preferenze concordate:

— a norma dell'articolo 2 dell'allegato I-E dell'accordo, l'Ucraina è tenuta ad allineare la propria legislazione alla legislazione specifica dell'Unione entro il 31 dicembre 2028. Se l'Ucraina non ottempera a tale obbligo, l'Unione può sospendere in toto o in parte le preferenze concesse a norma dell'articolo 1 dell'allegato I-E per i prodotti in questione; e

— a norma dell'articolo 3 dell'allegato I-E dell'accordo, qualora nell'Unione o in Ucraina, e nel caso dell'Unione anche in uno o più Stati membri, sussistano o possano insorgere gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di carattere settoriale o regionale che rischiano di persistere a seguito delle importazioni di un prodotto oggetto dell'ulteriore liberalizzazione di cui all'articolo 1 dell'allegato I-E, la Parte interessata può adottare opportune misure di salvaguardia per quanto riguarda le preferenze concesse a norma dell'articolo 1.

(4) Poiché tali meccanismi specifici prevedono la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali nei confronti di alcuni prodotti, essi rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/287, che disciplina i meccanismi e i criteri per tali revoche temporanee.

([1]) GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/287/oj.
([2]) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj.
([3]) Decisione n. 3/2025 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione commercio, del 14 ottobre 2025, relativa alla riduzione e alla soppressione dei dazi doganali a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L, 2025/2130, 20.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2130/oj).

(5) È pertanto necessario modificare l'allegato del regolamento (UE) 2019/287 per includervi riferimenti all'accordo e alle disposizioni relative a tali meccanismi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto al testo dell'allegato del regolamento (UE) 2019/287.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«**Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra**

Data di applicazione	29.10.2025
Altri meccanismi	
Disposizioni contenute nell'accordo	Allegato I-E Articolo 2 – Norme di produzione "1. L'Ucraina allinea la propria legislazione agli atti giuridici dell'Unione di cui all'appendice C del presente allegato entro il 31 dicembre 2028." "5. Se, nonostante il paragrafo 4, la Commissione non può concludere che l'Ucraina abbia ottemperato all'obbligo ad essa incombente di cui al paragrafo 1, l'Unione può sospendere in toto o in parte le preferenze concesse a norma dell'articolo 1 per i prodotti in questione. L'Unione trasmette senza indugio all'Ucraina una notifica in cui dichiara la sua intenzione di sospendere le preferenze. La sospensione non può applicarsi prima di 30 giorni dalla presentazione della notifica all'Ucraina. 6. Su richiesta dell'Ucraina e a seguito della trasmissione di nuove informazioni, la Commissione riesamina la conformità dell'Ucraina al paragrafo 1 per quanto riguarda l'atto giuridico pertinente dell'Unione. Il riesame non deve richiedere più di quattro settimane e può comportare consultazioni tra le Parti. Se la Commissione conclude che l'Ucraina si è conformata al paragrafo 1, l'Unione reintroduce la parte sospesa delle preferenze a norma dell'articolo 1 entro due mesi." Articolo 3 – Misure di salvaguardia "1. Qualora in una o nell'altra Parte, nel caso dell'Unione anche in uno o più Stati membri, sussistano o possano insorgere gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di carattere settoriale o regionale che rischiano di persistere a seguito delle importazioni di un prodotto oggetto dell'ulteriore riduzione e soppressione dei dazi doganali di cui all'articolo 1, la Parte interessata può adottare opportune misure di salvaguardia per quanto riguarda le preferenze concesse a norma dell'articolo 1. 2. La Parte interessata notifica senza indugio all'altra Parte la sua intenzione di adottare misure di salvaguardia e fornisce tutte le informazioni pertinenti. Le Parti avviano immediatamente consultazioni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. 3. La Parte interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 2, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza del termine stabilito. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato precludano un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente le misure di salvaguardia strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione."»